



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1907

Modifiche agli articoli 125 e 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti un dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza

Indice

1. DDL S. 1907 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1907	4

1. DDL S. 1907 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1907
XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 125 e 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti un dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza

Iter

2 novembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1907

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa

C.N.E.L.

Natura

ordinaria

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **31 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 248 del 5 agosto 2020.

Classificazione TESEO

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE , DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI

Articoli

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Artt.1,2), PATENTE (Artt.1,2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1,2), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.1,2), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1,2)

Assegnazione

Assegnato alla **[8ª Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#)** in sede redigente il 2 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 271 del 2 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1907

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1907

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2020

Modifiche agli articoli 125 e 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti un dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a introdurre un'ulteriore limitazione all'utilizzo di veicoli a motore da parte di soggetti che siano stati condannati per il reato di guida in stato di ebbrezza, prevedendo l'installazione sui veicoli da questi utilizzati di un dispositivo che impedisca l'avvio del motore qualora rilevi un tasso alcolemico superiore a zero.

Le modifiche andrebbero ad integrare l'articolo 186 e l'articolo 125 del codice della strada, prevedendo un sistema che imponga una norma di comportamento particolare al conducente al quale, a seguito della condanna per guida in stato di ebbrezza, viene imposto il divieto di guidare dopo avere assunto alcol. La previsione di un obbligo in capo al conducente non incide sulle caratteristiche costruttive dei veicoli.

Lo scopo è quello di prevedere che chiunque sia stato sorpreso a guidare in stato d'ebbrezza nelle condizioni previste dal comma 2, lettere *b*) o *c*), dell'articolo 186 del codice della strada, a seguito della visita di revisione disposta dopo la condanna per tali reati, sia oggetto di una specifica prescrizione per la guida. Tale prescrizione andrebbe resa esplicita sulla patente di cui è titolare attraverso i codici unionali 68 e 69, previsti dalla vigente normativa europea (1), per imporre al conducente di guidare senza aver assunto alcol anche se non è neopatentato o appartenente a categorie oggetto del divieto di assunzione di alcool alla guida di cui all'articolo 186-*bis* del codice della strada. Tale prescrizione deve avere durata non inferiore a due anni dalla sentenza definitiva di condanna, nel caso previsto dal comma 2, lettera *b*), dell'articolo 186 (stato d'ebbrezza compreso tra 0,81 ed 1,5 mg/l), e di tre anni nel caso previsto dal comma 2, lettera *c*) (stato d'ebbrezza superiore ad 1,5 mg/l). Per dare concreta attuazione alla norma si prevede che, in tali casi, dopo la sentenza di condanna, il prefetto imponga al titolare di patente di guida di sottoporsi a revisione, ai sensi dell'articolo 128 del codice della strada, al solo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione sopraindicata. Tale revisione non interferisce con le visite mediche disposte dal prefetto ai sensi dell'articolo 186, comma 8, del codice della strada.

Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, per rendere possibile l'imposizione della prescrizione specifica di guida senza alcol, si prevede di applicare le disposizioni dell'articolo 136-*bis*, comma 4, del codice della strada, che impongono al titolare di patente straniera di convertire la propria patente estera in patente nazionale prima di effettuare una visita per la revisione della patente imposta. Se l'operazione di revisione non viene effettuata nei termini previsti, la patente stessa non consentirà più di guidare in Italia (inibizione alla guida a tempo indeterminato).

Chi è destinatario di questa prescrizione e guida un veicolo a motore in Italia è tenuto ad installare e tenere in efficienza, a proprie spese, sul veicolo che conduce o che utilizza, un meccanismo elettronico che impedisca l'avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore

superiore a zero.

Le caratteristiche del dispositivo di blocco da utilizzare e le modalità di montaggio saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma. Attraverso tale decreto, il Ministero individuerà anche le officine autorizzate ad installarlo. Integrando una norma di comportamento del conducente titolare di patente italiana che si trovi in determinate condizioni e non incidendo sulle caratteristiche costruttive del veicolo, la previsione si pone in linea con le norme dell'Unione europea in materia di veicoli. Per conferire concreta forza all'obbligo ivi previsto, la proposta normativa è stata completata attribuendo alla violazione dei codici unionali 68 e 69 una sanzione più grave di quella attualmente prevista per la violazione delle prescrizioni degli altri codici relativi alle prescrizioni imposte ai conducenti. Si è inoltre prevista una specifica sanzione correlata alla circolazione con un veicolo senza che sia stato installato o sia funzionante il dispositivo di blocco.

1) Il codice è previsto dall'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Attualmente è imposto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice della strada per le persone che hanno problemi di dipendenza da alcool o patologie che rendono pericolosa la guida dopo l'assunzione di alcool.

Relazione tecnica

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, essendo prevista l'installazione e la manutenzione del dispositivo bloccante a carico del soggetto sanzionato, come esposto nella relazione illustrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 125 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 3-*ter*. I titolari di patente rilasciata in Italia ai quali è stato imposto il rispetto delle prescrizioni dei codici unionali 68 e 69 di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese ed è funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, ai sensi dell'articolo 75, comma 3-*bis*, del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissate le caratteristiche del dispositivo di blocco e le sue modalità di installazione e sono individuate le officine autorizzate all'installazione dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.

3-*quater*. Fuori dei casi previsti dall'articolo 186, quando ricorre la violazione delle prescrizioni imposte dai codici unionali 68 e 69 di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, si applicano le sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo. Le medesime sanzioni, le cui entità e durata sono raddoppiate, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti gli stessi codici unionali 68 e 69 circola sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco di cui al comma 3-*ter* ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione ».

Art. 2.

1. All'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 9-*ter*. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali 68 e 69 di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale

prescrizione deve permanere sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 del presente decreto, in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera *b*), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera *c*), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. Dopo la sentenza di condanna, il prefetto impone al condannato di sottoporsi a revisione, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui ai periodi precedenti. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbiano acquisito residenza in Italia si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-*bis*, comma 4, secondo periodo.

9-quater. Le sanzioni di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-*bis*. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-*quater*, le sanzioni di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-*ter*, sia stato alterato, manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli ».

